

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "HappyBWomen-APS"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1 - Costituzione, Denominazione e durata

- 1.1** È costituita ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata **"HappyBWomen-APS"**.
- 1.2** L'Associazione ha durata illimitata.
- 1.3** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art.2 - Sede legale

- 2.1** L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monza (MB). Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II - SCOPI E ATTIVITÀ

Art.3 - Scopi

- 3.1** L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:
- d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g)** Formazione universitaria e post-universitaria;
 - i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u)** Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w)** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
- 3.2** A questo proposito l'Associazione persegue i seguenti scopi:
- Creazione e alimentazione di un Network tra persone che vogliono mettere insieme idee, competenze, storie, sfide, possibilità, e tutto ciò che può nutrire la tensione verso una crescita personale e relazionale; ispirandosi e contaminandosi si potranno realizzare progetti di benessere personale con ricaduta sociale e opportunità professionali, si potrà trovare un soddisfacente equilibrio tra lavoro e vita privata grazie al benessere personale.
 - Organizzare incontri di Networking fisici e virtuali sui temi del benessere, della salute e della cultura, anche con testimonianze e Speakers.
 - Realizzare corsi anche online resi disponibili ai membri dell'associazione su argomenti di carattere professionale e motivazionale;
 - Offrire alle scuole di ogni ordine e grado, opportunità ed eventi formativi, culturali, motivazionali e di mentoring.
 - Organizzare e partecipare ad incontri e appuntamenti di scambio culturale e di ispirazione artistica per favorire l'identificazione e la realizzazione di passioni personali;
 - Sviluppare relazioni di partnership con Enti del Terzo Settore, aziende, società di selezione, altri enti pubblici e privati, e cittadini, che possano essere rilevanti, in modo tale da creare reali opportunità personali e professionali che possano aiutare le donne della community a raggiungere posizioni di lavoro-vita personale più bilanciate, più felici e più aderenti ai propri sogni personali.

- Gestione di una rubrica dedicata a donne speciali che hanno fatto scelte coraggiose e inusuali: donne che possono ispirare e accompagnare e comunque interessanti da conoscere; per una community genuina di storie belle.
 - Il valore del benessere condiviso porterà alla realizzazione di progetti, interventi, opere di beneficenza.
- 3.3** Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte principalmente agli associati e familiari conviventi; a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 3.4** In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti della normativa vigente.
- 3.5** Per il perseguimento delle proprie attività l'Associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.

Art.4 - Attività diverse

- 4.1** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 summenzionato, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio delle attività diverse.

TITOLO III - SOCI, CRITERI DI AMMISSIONE, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE, DIRITTI E DOVERI

Art. 5 – I Soci

- 5.1** L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, accettino il presente Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni degli Organi Associativi.
- 5.2** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 5.3** Potranno far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. All'Associazione possono altresì aderire APS e altri Enti del Terzo Settore, con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate. Essi partecipano all'attività associativa attraverso un proprio rappresentante che comunicano al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 5.4** Tutti i soci assumono nei confronti dell'Associazione gli stessi doveri ed hanno facoltà di esercitare gli stessi diritti verso l'Associazione, in vista della realizzazione compiuta ed effettiva del principio di democraticità interna dell'organizzazione Associativa e di effettiva partecipazione alla vita Associativa. L'uniformità di disciplina del rapporto Associativo, pertanto, non consente la previsione di alcuna differenza, comunque intesa, di trattamento fra i soci con riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 5.5** I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti:
- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
 - i soci sostenitori sono coloro che il Consiglio Direttivo riconosce per il sostegno economico fornito alle attività dell'Associazione;
 - i soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
- 5.6** La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante e nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.
- 5.7** Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto e/o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
- 5.8** Tutti gli Associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
 - b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

5.9 È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 (trenta) giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea ordinaria, la quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei soci

6.1 I Soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

6.2 I Soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa;
- c) a versare la quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

6.3 I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia;
- f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4 L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.5 I Soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7. Recesso, morte o esclusione del Socio

7.1 Lo *status* di Socio non è trasmissibile.

7.2 Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte o esclusione:

- a) l'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- b) l'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, e/o violazione del regolamento e dello Statuto;
- c) il Socio può essere altresì escluso in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'invio del sollecito formale.

7.3 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8. I Volontari

8.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

8.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

8.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

8.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organismo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

8.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

8.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Revisori, nei casi previsti dalla legge.

9.2 Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge. Fatta eccezione per l'Organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 10 - L'Assemblea

10.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i Soci. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

10.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva la relazione di attività e il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo);
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro Organo dalla medesima;
- g) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

10.3 L'Assemblea straordinaria: delibera sulle modificazioni dello statuto; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

10.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

10.5 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "WhatsApp", mediante affissione presso la sede dell'associazione o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Anche se l'Assemblea si svolge con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantito l'anonimato del voto.

10.6 L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

10.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello Statuto, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri con un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

11.3 Essi durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.

11.4 Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può prevedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Qualora oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

11.5 Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti: eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea; Predisporre il bilancio d'esercizio, nonché l'eventuale rendicontazione sociale se richiesta e nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa; Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati; Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati; Curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione o da essa detenuti; Compire ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'assemblea o di altro Organo.

11.6 Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

11.7 Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, di comunicazione scritta o informatica, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r, "WhatsApp" ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.8 Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

11.9 In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 12 - Il Presidente

12.1 Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13 - Il Segretario e il Tesoriere

13.1 Il Segretario ha principalmente i seguenti compiti: provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati; Essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti: predisporre lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo; Provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri associati. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei conti

14.1 L'Assemblea dei Soci nomina, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposti registro. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

14.2 Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Art. 15 - Organo di controllo

- 15.1** L'Assemblea dei Soci nomina, nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo, anche monocratico.
- 15.2** I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 15.3** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 15.5** I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V - PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

Art. 16 - Il Patrimonio dell'Associazione

- 16.1** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: quote e contributi degli associati; Contributi dallo Stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; Contributi da Enti privati; Liberalità, donazioni e lasciti testamentari; Rimborsi derivanti da convenzioni; Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D. Lgs. 117/2017; Proventi dalle attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti; Beni immobili e mobili; Entrate patrimoniali; Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; Ogni altro tipo di entrate prevista dalla legge comprese le entrate relative alle attività secondarie e strumentali.
- Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
- 16.2** Le risorse devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 17 - Esercizio finanziario

- 17.1** L'Esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2** Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno e successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 17.3** Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI - SCIoglimento, DISPOSIZIONI FINALI e NORME DI RINVIO

Art. 18 - Scioglimento

- 18.1** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Norme di rinvio e completezza dello statuto

- 19.1** Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.